GETTO: Circolare 34.2026 **Seregno, 13 novembre 2026**

ROTTAMAZIONE CARTELLE ENTI LOCALI ENTRO IL 15 DICEMBRE 2026

L'art. 10-quinquies del D.L. n. 38/2026 ha introdotto la possibilità della rottamazione anche per i **debiti a ruolo nei confronti degli Enti Locali,** ma non con riguardo a tutti gli Enti Locali, bensì solo a quelli che abbiano espressamente aderito alla rottamazione.
La rottamazione riguarda le cartelle relative a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023** agli agenti della riscossione. In particolare, sono definibili le entrate comunali affidate ad Agenzia delle Entrate Riscossione, sia tributarie (**IMU, Tari,** Canone unico patrimoniale) che patrimoniali (**sanzioni al codice della strada**, rette scolastiche, altre tariffe). Sono escluse le pendenze relative all'addizionale IRPEF.

A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica, mentre vengono stralciati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio. Per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, oltre all'aggio spettante all'Agente della Riscossione.

L' Agenzia delle Entrate Riscossione ha pubblicato l'elenco degli Enti Locali (circa 1.500) che hanno aderito alla rottamazione, l'elenco è disponibile sul portale dell'istituto.

Al fine di valutare la convenienza all'adesione, è possibile richiedere all'Agenzia delle Entrate-Riscossione il prospetto informativo che comprende i ruoli definibili, con l'importo delle somme dovute in caso di adesione alla misura agevolativa.

Tale richiesta può essere inoltrata in due modi:
- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi (nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate),
- in area pubblica, allegando la documentazione di riconoscimento.

L'istanza di adesione può essere espressa nel periodo compreso tra il 16 ottobre 2026 ed il 15 dicembre 2026, utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle Entrate-Riscossione sul proprio sito internet.

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda:
- in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi nonché, per i professionisti e le imprese, anche con le credenziali di Agenzia delle Entrate, selezionando i documenti (cartelle di pagamento) per i quali si intende aderire alla definizione agevolata, senza necessità di allegare la documentazione di riconoscimento;
- in area pubblica compilando l'apposito form in ogni sua parte e allegando la prevista documentazione di riconoscimento.

Entro il 28 febbraio 2027, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito una comunicazione di accoglimento della domanda contenente i dettagli per procedere al pagamento (ovvero il diniego alla definizione con le connesse motivazioni).

Il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato:
- in unica soluzione **entro il 31 marzo 2027** ovvero
- in caso di rateizzazione le prime cinque rate scadranno il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027. Le rate dalla sesta alla cinquantaquattresima scadranno il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2028. Le rate non possono essere inferiori all'importo minimo di euro 100. Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di utilizzare il pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: (i) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore, (ii) mediante moduli di pagamento precompilati che l'agente della riscossione è tenuto a rendere disponibili, mediante apposito servizio, nel proprio sito internet istituzionale ovvero ancora direttamente presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

Si decade dalla definizione in caso di mancato o di insufficiente versamento:
- dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento (sono considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i cinque giorni successivi e quindi entro il 5 aprile 2027);
- di due rate, anche non consecutive, nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento;
- dell'ultima rata prevista dal piano di rateazione

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e si riserva ulteriori approfondimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino